

STATUTO

AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RIETI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA DEI LAURI 2

Numero REA: RI - 71869

Codice fiscale: 01150600573

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-06-2016 - Statuto completo	2
--	---

	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 (Denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di RIETI la Società	
	cooperativa a mutualità prevalente denominata "AGORA'	
	Società Cooperativa Sociale" Rieti.	
	L'organo amministrativo potrà istituire uffici	
	amministrativi e/o stabilimenti operativi, non aventi	
	carattere di sede secondaria.	
	L'assemblea delibera sul trasferimento della sede in altri	
	Comuni nonché sull'istituzione e sulla soppressione di sedi	
	secondarie.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali	
	sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di	
	società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con	
	la disciplina cooperativistica.	
	Articolo 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, nei modi	
	disciplinati dalle norme vigenti in materia.	
	Articolo 3 - Norme applicabili.	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	

	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui	
	la cooperativa stessa opera ed in particolare, le	
	disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive	
	modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 4	
	dicembre 1997 n. 460 e le disposizioni in materia di impresa	
	sociale, di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, nel	
	rispetto della normativa specifica delle cooperative);	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali,	
	di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le norme del codice	
	civile relative alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 4 (Scopo mutualistico)	
	Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è	
	quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, alle	
	migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul	
	mercato, tramite la gestione in forma associata e con la	
	prestazione della propria attività lavorativa, continuità di	

	occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali,	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi	
	sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito	
	regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142. La cooperativa può svolgere la propria	
	attività anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti	
	mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio	
	della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	Ai sensi dell'articolo 2512 del Codice Civile, la	
	cooperativa si avvarrà prevalentemente nello svolgimento	
	della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci.	
	Articolo 5 (Oggetto sociale)	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, ha per oggetto:	
	A) l'organizzazione e la gestione di servizi	
	socio-assistenziali, educativi, culturali e di animazione a	
	favore di singoli e della collettività nonché di progetti	
	per il recupero, l'assistenza o l'inserimento, anche	
	lavorativo di persone svantaggiate, quali:	
	1) l'organizzazione e la gestione di strutture adibite	

	all'attività socio-culturale, socio assistenziale, educativa	
	e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e	
	soggetti in difficoltà;	
	2) la gestione di attività a favore dell'integrazione di	
	minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli	
	immigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori	
	stranieri non accompagnati;	
	3) l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la	
	promozione di attività e servizi volti all'inclusione	
	sociale, all'integrazione scolastica, culturale degli	
	immigranti anche tramite azioni di mediazione	
	interculturale, sociale e dei conflitti;	
	4) gestione di strutture e progetti di accoglienza,	
	protezione e integrazione a favore di immigranti,	
	richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari	
	di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o	
	umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza	
	per l'espletamento delle pratiche finalizzate	
	all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di	
	soggiorno;	
	B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle	
	attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla	
	organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero	
	temporanea - di una o più attività produttive ritenute	
	opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti	

	svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge	
	381/1991, sia direttamente, sia assumendole in convenzione,	
	in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla	
	legge, da enti pubblici e privati.	
	Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e	
	B) - anche ai fini della corretta applicazione delle	
	agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 -	
	avverranno con gestioni amministrative separate.	
	Le predette attività sociali, infine, dovranno essere	
	realizzate nell'assoluto e pieno rispetto delle vigenti	
	previsioni di legge in materia, delle licenze e delle	
	autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività	
	sociali stesse, e con particolare riferimento agli obblighi	
	di qualificazione professionale, di possesso dei requisiti	
	richiesti, previsti dalle vigenti normative disciplinanti i	
	settori di operatività.	
	Essa potrà operare su tutto il territorio nazionale. Per il	
	raggiungimento degli scopi sociali la società potrà assumere	
	appalti dallo Stato, da Regioni, da Enti pubblici e privati.	
	La società potrà avvalersi di tutte le leggi e le normative	
	previste che riguardino l'occupazione.	
	La cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a	
	professionisti iscritti in appositi albi protetti.	
	La cooperativa potrà, nel rispetto della normativa vigente	
	tempo per tempo, svolgere le attività connesse all'oggetto	

	sociale o comunque finalizzate al perseguimento degli scopi	
	sociali, nonchè compiere le operazioni imprenditoriali e	
	contrattuali ritenute necessarie o utili alla realizzazione	
	degli stessi, in via strettamente strumentale al	
	perseguimento degli scopi sociali e quindi in via	
	occasionale con esclusione di qualsiasi operazione vietata	
	svolta "da e nei confronti del pubblico" e nel rispetto	
	delle vigenti norme di legge in materia di attività	
	riservate.	
	La cooperativa potrà ricevere finanziamenti dai soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalle leggi tempo per tempo	
	vigenti e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	Per le prestazioni di consulenze e di qualsiasi altra	
	attività che lo richieda, la cooperativa si avvarrà	
	dell'opera di professionisti, iscritti nei relativi albi	
	professionali i quali agiranno in nome proprio e sotto la	
	personale responsabilità nel pieno rispetto della Legge n.	

	1815 del 1939.	
	TITOLO III - SOCI	
	Articolo 6 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte	
	le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in	
	particolare coloro che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono	
	compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in	
	favore dei soci preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa,	
	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in	
	contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine,	
	l'organo amministrativo dovrà valutare i settori economici	

	in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni	
	imprenditoriali.	
	Articolo 7 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a), l'organo amministrativo può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che	
	debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio	
	e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b), l'organo amministrativo può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono	
	in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto dalle disposizioni normative	
	vigenti in materia e da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	

	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	25% (venticinque per cento) di quello previsto per i soci	
	ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale	
	o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali	
	non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme	
	di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla	
	categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee	
	ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle	
	assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del	
	bilancio.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda. I soci speciali possono	
	essere esclusi, anche prima della data di scadenza del	
	periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti	
	dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Alla	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	

	il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano	
	agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale,	
	conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla	
	cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli	
	effetti previsti dall'articolo 7. In caso di mancato	
	rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può	
	deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del	
	socio speciale secondo i termini e le modalità previste	
	dall'articolo 12.	
	Articolo 8 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, cittadinanza,	
	data e luogo di nascita e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	

	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate dal	
	medesimo articolo 5, delibera, anche secondo le modalità	
	stabilite con apposito regolamento, entro sessanta giorni,	
	sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il	
	versamento della quota di capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci. Qualora l'accoglimento della domanda di	
	ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti	
	alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 -	
	determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo	
	2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente,	
	l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in	
	materia di società per azioni, gli amministratori devono	

	convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In	
	tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla	
	modificazione dello statuto. In caso di rigetto della	
	domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare	
	entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla	
	all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla	
	domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in	
	occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso	
	di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 9 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota di capitale sottoscritta con le modalità e nei	
	termini previsti dal successivo articolo 18;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	

	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	Articolo 10 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Articolo 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Articolo 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	lettera raccomandata alla società. Spetta all'organo	
	amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla	

	comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma	
	della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo articolo 29. Il recesso ha effetto per quanto	
	riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta	
	di ritorno. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici,	
	salva diversa e motivata delibera del consiglio di	
	amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo ai	
	sensi dell'articolo 2532 del codice civile.	
	Articolo 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	

	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque	
	svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla	
	cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di	
	esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le	

	procedure arbitrali di cui all'articolo 29. L'esclusione	
	diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da	
	farsi a cura degli Amministratori.	
	Articolo 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17	
	e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale -	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La	
	liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del	
	codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La	
	liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Articolo 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione della	

	quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, da	
	cui risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più	
	eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società entro sei mesi dalla	
	data del decesso. Gli eredi provvisti dei requisiti per	
	l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare	
	nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà	
	deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento	
	dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla	
	liquidazione ai sensi del precedente articolo 13.	
	Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i	
	cinque anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute	
	con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo	
	di riserva legale. Il socio che cessa di far parte della	

	società risponde verso questa, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno	
	dallo scioglimento del rapporto si manifesta l'insolvenza	
	della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo sono	
	responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 16 (Soci finanziatori - Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 del Codice Civile, la cooperativa può	
	emettere strumenti privi di diritti di amministrazione,	
	destinati ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati, rispettivamente ai	
	sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo	
	111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice	
	civile. In tal caso, con apposito regolamento approvato	
	dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 del Codice Civile;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi, ovvero di partecipazione	

	agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo, ai fini	
	del collocamento dei titoli.	
	TITOLO V - RISTORNI	
	Articolo 17 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento. Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi	
	mutualistici.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 18 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote di valore non inferiore nè superiore a quelli indicati	
	dalla normativa vigente;	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di	
	cui al precedente articolo 16;	

	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	

	d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo, in ottemperanza anche a quanto	
	previsto in apposito regolamento. Il socio che intenda	
	trasferire le proprie quote deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il	
	provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. In	
	caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo	
	deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i	
	successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare	
	le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.	
	Articolo 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	

	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo	
	esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di	
	legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari	
	esigenze lo richiedano, nei casi in cui ciò sia consentito	
	dalla legge, entro il maggior termine previsto dalla legge	
	stessa. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle	
	modalità previste dal precedente articolo 17 e,	
	successivamente sulla distribuzione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31	
	gennaio 92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17.	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	

	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera f) dell'articolo 18.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a	
	finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento	
	delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo	
	mutualistico e l'erogazione del ristorno. La ripartizione di	
	ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente	
	articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le	
	destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a),	
	b) ed f).	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo 21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso	
	sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	

	2) la nomina degli amministratori e la scelta della	
	struttura dell'organo amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale (ove esistente);	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Articolo 22 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi - anche in	
	luogo diverso dalla sede sociale - mediante o lettera	
	raccomandata A.R. o e.mail o fax, inviata otto giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette	
	formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita	

	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto e siano presenti, o informati della	
	riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Articolo 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a	
	maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai	
	numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è	
	necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	Articolo 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Articolo 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	

	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci speciali si	
	applica l'articolo 6 del presente statuto.	
	Articolo 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un	
	segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha	
	luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Articolo 27 (Amministrazione)	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede	
	di nomina. In caso di nomina del consiglio di	
	amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può	
	essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la	
	maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra	
	i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere	
	scelto unicamente tra i soci cooperatori. Gli amministratori	
	restano in carica fino a dimissioni o revoca. Gli	
	amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli	
	amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo	
	amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano	

	provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di	
	amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Le	
	decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli	
	amministratori. Il consiglio di amministrazione è convocato	
	dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su	
	cui deliberare ovvero quando lo richieda un terzo degli	
	amministratori. La convocazione, recante l'ordine del	
	giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve	
	essere spedita a tutti gli amministratori e ai sindaci, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle	
	deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria	
	la presenza effettiva della maggioranza dei membri in	
	carica. le deliberazioni sono prese con la maggioranza	
	assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti,	
	la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della	
	seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal	
	segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel	
	libro delle decisioni degli amministratori. L'organo	

	amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della	
	cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere	
	indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il consiglio	
	di amministrazione può affidare specifici incarichi a	
	singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando	
	loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e	
	le modalità di esercizio della delega. Non possono essere	
	delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, del Codice Civile nonché i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione	
	dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre	
	deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della	
	decisione siano la remunerazione della prestazione	
	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o	
	l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o	
	assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	

	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies del Codice Civile. Nella medesima	
	relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci. L'amministratore unico ha la rappresentanza	
	della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di	
	amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta	
	al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai	
	consiglieri delegati, se nominati. In caso di mancanza	
	sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo	
	2386 del codice civile, in quanto compatibile. Se viene meno	
	la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la	
	sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta	
	dell'Amministratore unico o di tutti gli amministratori, il	
	ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
	dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del collegio sindacale, gli amministratori sono	
	tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in	
	carica fino alla loro sostituzione. Spetta alla decisione	
	dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e	

	ai membri del comitato esecutivo, se nominato. In presenza	
	di amministratori investiti di particolari cariche, la	
	remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo	
	amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se	
	nominato.	
	Articolo 28 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, del Codice Civile, la	
	cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale,	
	composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti	
	dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da	
	revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea	
	nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano	
	in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono	
	essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati	
	decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile. I	
	sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano	
	in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione	

	del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica. Il collegio	
	sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello	
	statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A	
	tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari. Nell'espletamento di specifiche	
	operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la	
	propria responsabilità ed a proprie spese - possono	
	avvalersi di propri ausiliari, i quali tuttavia non debbono	
	trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e	
	decadenza previste dalla legge. L'organo amministrativo può,	
	tuttavia, rifiutare agli ausiliari dei sindaci l'accesso a	
	informazioni riservate. Il collegio sindacale esercita anche	
	le funzioni di revisione legale dei conti ai sensi degli	
	articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile. I sindaci	
	relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza	

	del requisito della prevalenza mutualistica. Delle riunioni	
	del collegio deve redigersi verbale, che deve essere	
	trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale	
	e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far	
	trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I	
	sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi	
	almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 29 - (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da	
	un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal	
	Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo	
	ove ha sede la società, in carica all'epoca, il quale dovrà	
	provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta	
	fatta dalla parte più diligente. I tre arbitri così nominati	
	provvederanno a designare il Presidente. Nel caso in cui il	

	soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la	
	nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al	
	Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la	
	società. Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta	
	giorni dalla nomina e deciderà in via rituale secondo	
	diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale	
	vincoleranno le parti. Il Collegio Arbitrale determinerà	
	come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.	
	TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 30 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 31 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	articolo 23, lettera c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31	
	gennaio 92, n. 59; il tutto in conformità al presente	
	statuto e in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 del	
	Codice Civile.	

	TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 32 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione	
	dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, vigente	
	dopo l'entrata in vigore della Legge 6 agosto 2008 n. 133),	
	e della normativa antiriciclaggio di cui al Decreto	
	Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i comparenti, da me	
	Notaio informati circa le finalità e le modalità del	
	trattamento cui sono destinati i dati, nonché dei soggetti	
	pubblici e privati ai quali i dati stessi possono essere	
	comunicati o che possono venirne a conoscenza, ed in	
	relazione all'obbligo di rilasciare copia degli atti a	
	chiunque ne faccia richiesta, dichiarano di consentire ed	
	autorizzare l'intero trattamento dei dati personali per	
	tutti i fini previsti e disciplinati dalla citata normativa.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale	
	ho dato lettura ai comparenti, i quali, a mia domanda, lo	
	approvano riconoscendolo conforme alla propria volontà e lo	

36 di 37

37 di 37